



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

00198 ROMA - Corso Trieste, 62 - Tel. 068845095 - 068845005 Fax 0684082071 • Sito web: www.gildains.it • e-mail: gilda.naz@uni.net

PASS... ...del docente informato



Anno scolastico 2007-08: iniziano i Collegi. Essi costituiscono il solo luogo in cui si può deliberare sulla didattica (dipartimenti e commissioni possono fare solo un lavoro propedeutico, non deliberare). I Collegi sono anche il luogo della responsabilità, in cui il dirigente ha un solo voto - e non superiore gerarchico. La responsabilità che fa capo al Collegio si sostanzia nel **POF: provvedimento amministrativo in cui si esplicitano scelte che divengono vincolanti per tutti i soggetti della scuola.**

Esso è elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti sulla base degli "indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti" (DPR 275/99, Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche). Il Consiglio

d'Istituto è chiamato ad "adottare" il POF (eventualmente dopo aver chiesto al Collegio delle modifiche), ma non può in ogni caso modificare il provvedimento o procedere autonomamente se l'iter elaborazione-adozione non è stato portato a compimento. Il POF è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione a gennaio; le eventuali modifiche in itinere ad esso apportate devono essere presentate ai genitori per una ratifica formale.

Il POF definisce di fatto la natura della scuola e della professionalità dei docenti che in essa operano. Essenziale è dunque evitare che esso divenga il contenitore di richieste o di bisogni non attinenti alla natura della scuola, luogo pubblico di istruzione e formazione. Importantissima la cautela nel deliberare progetti, attività, commissioni o quant'altro senza previa ed esplicita identificazione dei docenti che intendono impegnarsi per quanto previsto. Il progetto che appare nel POF diviene infatti un impegno della scuola ed un impegno

preso senza cautele (può essere opportuna, per ogni attività, la dizione: "previa disponibilità dei docenti") potrebbe aprire lo spazio ad una precettazione del dirigente. Molta attenzione deve essere posta a non trasformare il POF in una sorta di *killer* della libertà d'insegnamento, condizione inalienabile per l'esercizio della nostra professione e per la salvaguardia della natura pubblica della scuola. Esso deve esplicitare che la condivisione delle scelte operate dai docenti non implica necessariamente la condivisione del metodo d'insegnamento e del libro di testo usato. Il metodo appartiene infatti al singolo ed è condizione indispensabile per poter insegnare in modo efficace. Questo ambito di libertà è d'altro canto riconosciuto dal Regolamento dell'Autonomia, che precisa che il POF "... comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità" (art. 3, comma 2).

Le delibere collegiali alle quali dobbiamo porre particolare attenzione sono quelle relative a:

ATTENZIONE!

NON SUSSISTE OBBLIGO DI SERVIZIO A GIUGNO E A SETTEMBRE

Spesso i Dirigenti scolastici tentano di obbligare i docenti a prestare servizio anche prima e/o dopo il termine delle lezioni, facendo riferimento all'orario di insegnamento. A ciò si aggiungono spesso ulteriori pretese in ordine all'erogazione di prestazioni afferenti le attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 27, comma 3 del CCNL. Tutto ciò confligge con le norme pattizie (CCNL 2002-05, art. 26 e 27), e si pone in contrasto con la Sentenza del Consiglio di Stato dell'8 maggio 1987.

Nel "periodo di sospensione dell'attività didattica" possono essere effettuate solo le "attività funzionali all'insegnamento" di carattere collegiale eventualmente previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio e, comunque, nel rispetto del monte ore totale previsto dal contratto: 40 ore annue per il Collegio e 40 ore di massima per i consigli di classe. Non sussiste invece, sempre in detto periodo, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività, ovvero non c'è l'obbligo di una 'prestazione di servizio' pari alle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie.

Questo non esclude la possibilità di collocare delle attività aggiuntive nel periodo suddetto, ferma restando la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano annuale delle attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto.

NON SUSSISTE OBBLIGO DI SUPPLENZA NELLE ORE DI COMPRESENZA

Nella scuola primaria molti dirigenti tendono a sottovalutare o ad ignorare le delibere del Consiglio d'Istituto e/o di Circolo in merito all'utilizzo delle ore eccedenti l'attività frontale e di assistenza alla mensa e ad 'utilizzare' in modo arbitrario i docenti allo scopo di risolvere le contingenze del momento. Ricordiamo che le ore che il Collegio destina "previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri,..." (CCNL, art. 26, comma 5), non possono cambiare destinazione quando serve una supplenza né è possibile che le ore eventualmente rimaste per le supplenze in quanto non utilizzate nel recupero e nell'approfondimento (si ricordi che il contratto è chiaro sulla priorità: il Collegio ha da investire sul recupero e l'approfondimento; solo in mancanza di una programmazione del Collegio in tal senso si utilizzano le ore per le supplenze) possano all'ultimo cambiare destinazione. Che cosa fare quando il dirigente chiede di stornare sulla supplenza l'ora destinata al recupero o viceversa (succede anche che al docente presente per la supplenza venga detto di fare recupero!)? L'unica possibilità è quella di chiedere per iscritto l'ordine di servizio scritto, di eseguirlo e successivamente rivolgersi alla propria Associazione a... (si veda la pag. 8)

Alle Sezioni Primavera nella Scuola dell'Infanzia

Piano annuale delle attività



Il Piano annuale delle attività non deve essere assolutamente confuso con le attività che la scuola intende realizzare. Esso specifica infatti gli impegni dei docenti eccedenti l'orario di insegnamento e la loro collocazione temporale.

Questi impegni si suddividono in: impegni previsti dal contratto e quindi dovuti (ore per i collegi, i consigli e gli scrutini) ed impegni eccedenti gli obblighi contrattuali liberamente - e facoltativamente - assunti dai docenti in relazione al POF. Il piano annuale delle attività costituisce un elemento positivo in quanto, limitando l'arbitrio del dirigente, dà ai docenti "certezza del proprio tempo". Non sempre, però, i Collegi prestano la dovuta attenzione a quest'atto amministrativo. Portato in Collegio dal dirigente (meglio se messo a disposizione dei docenti con la lettera di convocazione), il Piano annuale delle attività deve essere "deliberato" dopo un accurato esame da parte degli insegnanti in quanto non deve contenere ore eccedenti il tetto contrattuale, fatta salva la possibilità che sia lo stesso Collegio a decidere altrimenti (L'art. 26, comma 4, del CCNL 2002-2005, dopo aver ricordato che gli "obblighi di lavoro" degli insegnanti "sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento", impone al Dirigente scolastico "prima dell'inizio delle lezioni" di predisporre "il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti ..."). Troppo spesso nei Collegi si dimentica anche che il Piano delle attività non può essere arbitrariamente modificato dal